



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 273 del 18/12/2018

**Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFE 2019.**

L'anno **duemiladiciotto** (2018), addì **diciotto** (18) del mese di Dicembre alle ore 18:15 nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
<b>1</b>	<b>BUSELLI MARCO</b>	<b>Sindaco</b>	P	
<b>2</b>	<b>FEDELI RICCARDO</b>	<b>Vice Sindaco</b>		A
<b>3</b>	<b>FIDI MASSIMO</b>	<b>Assessore</b>	P	
<b>4</b>	<b>TANZINI FRANCESCA</b>	<b>Assessore</b>	P	
<b>5</b>	<b>BARUFFA GIANNI</b>	<b>Assessore</b>	P	
<b>6</b>	<b>RASPI ELEONORA</b>	<b>Assessore</b>	P	

5	1
---	---

Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Comunale Marco Petri, verbalizzante.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2017 con la quale si è proceduto all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno a decorrere dall'anno 2018;

Considerato che il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno di cui sopra prevede all'art. 6 che sia la Giunta Comunale a stabilire con propria deliberazione le misure dell'imposta;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 19/12/2017 con la quale si è proceduto alla determinazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2018;

Considerato che con l'art. 1 comma 26 della L. n. 208 del 28/12/2015, L. n. 232 del 11/12/2016 e L. n. 205 del 27/12/2017 è stata disposta a decorrere dall'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che in data 30/11/2018 si è riunito l'Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD), con compiti di indirizzo, monitoraggio e verifica dei risultati in merito all'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, dalla quale è emerso la proposta di adeguare le tariffe applicate alle strutture ricettive "Bed and Breakfast" e "Case e appartamenti per vacanze (Cav)" alla tariffa di €. 2,00 per persona a pernottamento;

Considerato che la proposta di cui sopra è stata ritenuta congrua da parte dell'Assessore di riferimento e che intende fare propria;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento delle tariffe delle strutture ricettive soprarichiamate a decorrere dall'anno 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

## D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di determinare la misura dell'Imposta di Soggiorno, per il Comune di Volterra, per l'anno 2019, per persona e per pernottamento secondo i criteri ed i limiti previsti dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2017, così come di seguito indicato:

### TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 2019

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle	2,50
Alberghi a 4 stelle	2,50

Alberghi a 3 stelle	2,00
Alberghi a 2 stelle	1,50
Alberghi a 1 stella	1,50
Alberghi diffusi	1,50

<b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>
Residenze d'epoca	2,00
Residence	2,00
Bed & breakfast	2,00
Case e appartamenti per vacanze (CAV)	2,00
Affittacamere	1,50
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	1,50
Case per ferie	1,00
Campeggi	1,00
Ostelli per la gioventù	1,00
Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)	1,00

<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>
Attività agrituristiche	2,00

3. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 entreranno in vigore a partire dal 01 Gennaio 2019.
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Marco Buselli

Il Segretario Comunale  
Marco Petri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*